



CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A.

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
per il personale Dirigente di CONSAP S.p.A.

Decorrenza ***03.06.2024***

Scadenza ***31.12.2026***

Il giorno 25 LUG. 2024

tra

la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP S.p.A.), rappresentata dall'Amministratore Delegato Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe

e

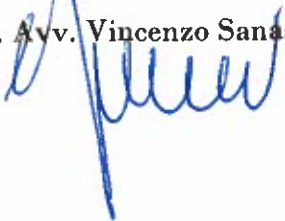
F.I.D.I.A. - Federazione Italiana Dirigenti fra le Imprese Assicuratrici rappresentata dal Sig. Carlo D'ANDREA

è stato sottoscritto il presente Contratto Integrativo Aziendale che disciplina i rapporti tra Consap e il personale dirigente, la cui premessa costituisce parte integrante dello stesso.

Per la CONSAP S.p.A.

L'Amministratore Delegato

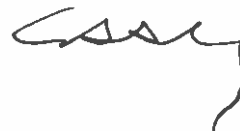
Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe



Per l'O.S. della CONSAP S.p.A.

F.I.D.I.A.

Sig. Carlo D'Andrea



Premessa

Premesso che:

la CONSAP S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) è Società originata dalla scissione dell'INA S.p.A., con effetto dal 1° ottobre 1993, per l'assegnazione delle funzioni pubbliche già attribuite all'INA stesso;

- Con accordo sindacale in data 13 luglio 1994, stipulato tra l'INA, la CONSAP e le OO.SS. dell'INA, è stato regolato il passaggio diretto alla CONSAP di personale INA;
- In data 27 dicembre 2018 è stato stipulato tra la CONSAP e l'Organizzazione Sindacale FIDIA il Contratto Integrativo Aziendale per il personale dirigente della CONSAP S.p.A., con decorrenza 27 dicembre 2018 e scadenza 27 dicembre 2022;
- Il CIA CONSAP 27 dicembre 2018 è stato regolarmente disdettato dall'O.S. aziendale, nei termini previsti per la scadenza del 27 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale disciplina e integra gli istituti previsti dal CCNL 2 luglio 2018 siglato tra l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e F.I.D.I.A. (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici).

Esso si applica a tutto il personale con qualifica di dirigente in servizio presso la Società alla data della sua stipula nonché a quello assunto o nominato successivamente.

Al personale dirigente in servizio con contratto a tempo determinato non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 2

Pari Opportunità

In linea con quanto previsto dall'art. 45 CCNL 2 luglio 2018 e considerando l'aumento costante del tasso di occupazione femminile nel comparto assicurativo, anche a livello dirigenziale, le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto dei principi delle pari opportunità e, più in generale, la valorizzazione delle tematiche afferenti alla *managing diversity*.

Art. 3

Trattamento Economico

Ai dirigenti verrà applicato il trattamento economico così come disciplinato dagli artt. 4,5, 6 e 7 del CCNL Ania 2 luglio 2018.

Verrà, inoltre, corrisposto un buono pasto del valore di € 9 giornalieri, per i giorni di effettiva prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì.

Art. 4

Servizi di Welfare

La Società riconosce a ciascun dirigente un importo complessivo annuo di Euro 2.000,00 per la fruizione di servizi Welfare, comprensivo dell'importo annuo pro capite di Euro 800,00 previsto dall'art. 21 ter CCNL Ania 2 luglio 2018.

I servizi saranno fruibili, nel rispetto delle finalità previste dall'art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), attraverso una piattaforma informatica che l'Azienda metterà a disposizione del dirigente.

L'importo complessivo annuo spettante a ciascun dirigente, da riproporzionare in base a giorni in caso di nomina e/o assunzione avvenuta nel corso dell'anno solare, sarà fruito entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'eventuale credito residuo verrà sommato a quello spettante per l'anno successivo. Alla scadenza del presente Contratto Integrativo l'eventuale credito residuo verrà versato dalla Società sulla posizione di previdenza complementare del dirigente.

Art. 5

Trattamento economico del dirigente in missione

Al dirigente inviato in missione temporanea le spese debitamente documentate vengono rimborsate a piè di lista.

Durante il periodo di missione al dirigente non viene corrisposto il "buono pasto".

Ai fini della liquidazione della missione il dirigente deve compilare l'apposita "nota spese" corredandola di tutti i documenti giustificativi di spesa in originale.

Il pagamento delle spese sostenute dal dirigente, nel caso in cui la richiesta di liquidazione sia stata presentata entro il 10 del mese, viene effettuato unitamente alle competenze del mese stesso; altrimenti, viene effettuato nel mese successivo.

L'uso del mezzo proprio non sarà consentito in nessun caso, ivi compresi gli spostamenti, per servizio, nell'ambito del Comune sede di lavoro.

Art. 6

Anticipazioni Trattamento di Fine Rapporto

Per i dirigenti che hanno trasferito integralmente il proprio t.f.r. al fondo di previdenza complementare si applicheranno le condizioni previste dal regolamento del fondo medesimo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per coloro che hanno mantenuto in azienda tutto o parte del t.f.r. maturato, fermo restando quanto previsto in materia dalla legge n. 297/1982 e successive modificazioni e integrazioni, nonché da leggi successive (Legge n. 151/2001 art. 5 che richiama l'art. 7 Legge 53/2000), la concessione di anticipi a valere sul t.f.r. maturato – da erogarsi anche più volte nel rispetto della percentuale prevista - è così disciplinata:

1. per spese sanitarie: anticipi della specie per sé e per i familiari a carico (ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui redditi) possono essere concessi fino alla concorrenza del 70% del t.f.r. maturato e disponibile;
2. per acquisto della prima casa di abitazione: oltre alle ipotesi di acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, documentato con compromesso notarile e con successiva presentazione del relativo rogito, la concessione dell'anticipo avviene anche nelle seguenti fattispecie:
 - a. acquisto dell'immobile già parzialmente posseduto (es. lascito ereditario a fratelli o sorelle);
 - b. costruzione dell'abitazione su terreno di proprietà;
 - c. acquisto da cooperative per costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297;
3. acquisto alloggio già occupato in locazione dal dipendente e messo in vendita dal proprietario: il limite fino al 70% può essere elevato fino al 100%, con il vincolo che la somma complessiva da erogare per anticipazione t.f.r. e mutuo agevolato non superi il prezzo di acquisto aumentato delle spese notarili e che, comunque, residui un trattamento netto di fine rapporto sufficiente a garantire la copertura di eventuali debiti del richiedente nei confronti della Società. Ove la richiesta riguardi l'acquisto della prima casa di abitazione per il figlio e questi sia lavoratore, dovrà essere prodotta idonea documentazione del relativo datore di lavoro dalla quale risulti se sia stata richiesta, per lo stesso fine, analoga anticipazione con l'indicazione della eventuale misura;
4. Ristrutturazione dell'alloggio di proprietà adibito ad uso della prima casa di abitazione: la concessione è subordinata alla presentazione di idoneo preventivo di spesa.

Nella determinazione della quota disponibile si tiene conto di quanto impegnato a garanzia di eventuali debiti contratti con la Società (es. prestiti personali).

Art. 7

Trattamento pensionistico complementare.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 CCNL 2 luglio 2018, al dirigente spetta il trattamento pensionistico complementare disciplinato dall'Accordo sindacale stipulato in data 12 gennaio 1998 tra INA S.p.A.- CONSAP S.p.A. e F.I.D.I.A., così come successivamente modificato con Accordo tra le parti del 16 febbraio 2022.

Le condizioni previste nell'accordo per la posizione di "vecchio iscritto alla previdenza complementare" ovvero iscritto antecedentemente al 28.4.1993 si applicano anche ai "nuovi iscritti".

In particolare, il contributo previsto dal CCNL 2 luglio 2018 verrà calcolato sulla retribuzione tabellare di cui agli artt. 5, 6 e 7 dello stesso Contratto nonché sull'eventuale assegno personale riconosciuto in sede di contrattazione individuale.

Art. 8

Fruizione e distribuzione delle ferie.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 CCNL Ania 2 luglio 2018 il periodo feriale spettante, ivi disciplinato, va goduto, per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane (o il diverso periodo residuo) nei 18 mesi successivi al termine di maturazione.

A tal fine, entro il mese di giugno, il dirigente presenta la pianificazione per la fruizione delle ferie estive da concordare con il Vertice aziendale.

Le ferie maturate e non godute nei termini previsti non potranno essere sostituite dalla relativa indennità sostitutiva, salvo risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso si rinvia a quanto disposto dall'art. 15 CCNL Ania 2 luglio 2018.

Art. 9

Prestiti personali

Nei casi di effettiva necessità adeguatamente documentati, al dirigente in servizio a tempo indeterminato, che abbia maturato almeno due anni di anzianità e che ne faccia regolare richiesta, la Società si impegna ad erogare un prestito personale – di importo pari ad un massimo di 5 mensilità (retribuzione tabellare e assegni personali) lorde, rimborsabile mediante rate

mensili costanti, in 3, 5 o 10 anni e, comunque, da estinguere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In ogni caso la durata del prestito non potrà eccedere l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

Il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di riferimento B.C.E., in vigore al momento della concessione del prestito, maggiorato dello 0,50.

Resta intesa la disponibilità delle Parti di rivedere i contenuti del presente articolo laddove venga revisionato, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l'analogo istituto dei prestiti personali previsto dal CIA degli impiegati e dei funzionari Consap.

Art. 10

Decorrenza e durata del contratto.

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dirigenti in servizio alla data di stipula e a quelli di successiva nomina o assunzione.

Ha durata quadriennale e si intende rinnovato per un periodo analogo salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

In ogni caso il contratto scaduto e/o disdettato produce i suoi effetti fino alla stipula di un nuovo accordo.

INDICE

Premessa		pag.	3
Ambito di applicazione	(Art.1)	pag.	4
Pari Opportunità	(Art. 2)	pag.	4
Trattamento Economico	(Art. 3)	pag.	4
Servizi di Welfare	(Art. 4)	pag.	5
Trattamento Economico del Dirigente in missione	(Art. 5)	pag.	5
Anticipazioni Trattamento di Fine Rapporto	(Art. 6)	pag.	6
Trattamento Pensionistico Complementare	(Art. 7)	pag.	7
Fruizione e distribuzione delle ferie	(Art. 8)	pag.	7
Prestiti personali	(Art. 9)	pag.	7
Decorrenza e durata del Contratto	(Art. 10)	pag.	8